

## Le società commerciali

### Il patto di famiglia

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del "patto di famiglia". Si tratta della possibilità di un accordo tra un imprenditore e uno dei propri discendenti che, nel rispetto di determinate condizioni e senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità, ha come oggetto il trasferimento dell'azienda o delle quote di partecipazione al capitale della "società di famiglia". E' una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto alta la presenza di imprese a carattere "familiare" che operano addirittura nell'ambito delle società quotate in borsa. Nel caso della successione dell'imprenditore ciò che egli aveva creato con fatica può essere dissipato con grossi rischi di disgregazione se non viene assicurata una certa continuità nella gestione. Che cos'è il patto di famiglia è un contratto. Non è, quindi, un testamento: è, di fatto, una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulla successione dell'imprenditore. A chi si rivolge Con il patto di famiglia l'imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; compatibilmente, però, con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie. Questa definizione ha sollevato i primi dubbi interpretativi: ad esempio, quando si parla di «titolare di partecipazioni» non si distingue tra la titolarità di azioni/quote della «società di famiglia» e la titolarità di partecipazioni in altre società (ad esempio, un piccolo pacchetto di azioni di una società quotata): situazioni, tra loro assai diverse. Come Tecnicamente la legge aggiunge al libro II, titolo IV del codice civile - dopo l'art. 768 - il Capo V-bis , comprendente i nuovi articoli dal 768-bis al 768-octies e modifica l'art. 458 del codice civile introducendo una deroga al divieto dei patti successori (questo il senso dell'inciso " Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti"). Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve essere stipulato per atto pubblico, e che vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie "compensino" gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte); i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti" , cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione. I rapporti con i «legittimari sopravvissuti» All'apertura della successione dell'imprenditore alcuni soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell'imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli). La nuova legge dispone che costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante. Tale contratto può essere impugnato, entro un anno, solo per cause molto gravi (art. 768-quinquies). Le cause di scioglimento Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato: 1) con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico; 2) mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio". I rimedi in caso di dissidi Le controversie derivanti dalle disposizioni in materia di patto di famiglia sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Il contributo del notariato Il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso "un convinto sostegno circa l'opportunità della riforma". Non mancano però alcuni rilievi al testo di legge per renderla di più facile attuazione e per evitare che si possa ricadere nell'area illecita dei patti successori. Al fine di elaborare al più presto uno o più studi di taglio operativo il Consiglio Nazionale del Notariato ha costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamando a farne parte esponenti delle Commissioni Legislativa, Studi Civilistici, Tributaria, Imprese e Conciliazione (ADR). L'attività

del gruppo di lavoro sarà finalizzata ad indagare ed elaborare interpretazioni e soluzioni sotto i profili civilistico e fiscale, offrendo la possibilità di allargare la discussione e il confronto in occasione di specifici convegni sull'argomento.

Tratto da [www.notariato.it](http://www.notariato.it)